

Comune di Pontenure

S.U.A.P. in variante

Cava di Ghiaia C.na Valso

Variante al Recupero Ambientale e
Realizzazione Impianto Fisso di Lavorazione Inerti

VARIANTE P.A.E. 2018

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente:

IMPRESA PAGANI S.n.c.
Via Ferrari n°82
29010 Pontenure (PC)

Progetto:

STUDIO LUSIGNANI
Via Arata n°18/20
29121 Piacenza (PC)

Dicembre 2018



INDICE

PREMESSA	3
TITOLO V° - Criteri, modalità e norme generali da osservarsi nelle fasi di estrazione.....	4
Art. 19 - Caratteristiche degli ambiti estrattivi – volumetrie.....	4
TITOLO VIII° - Criteri e modalità per la sistemazione finale delle aree di cava.....	4
Art. 42 - Recupero delle aree di cava.....	4
TITOLO XI° - Impianto fisso di lavorazione inerti in loc. Valso.....	5
Art. 57 - Conformità dell'impianto con le prescrizioni PTCP.....	5

TITOLO V° - Criteri, modalità e norme generali da osservarsi nelle fasi di estrazione

Rispetto a quanto previsto dal PAE vigente, la presente Variante PAE modifica unicamente le caratteristiche dell'Ambito estrattivo VALSO (ghiaie) come segue:

Art. 19 - Caratteristiche degli ambiti estrattivi - volumetrie

AMBITO "VALSO" (Ghiaie)

Vigente	VARIATO
Superficie utile scavo: 86.000 mq Profondità massima di scavo consentita: 3m dal p.c. Spessore terreno agrario e/o copertura: 1,0m Spessore utile materiale da asportare: 2,0m Volumetria resa disponibile: 110.000 mc Modalità di recupero : agricolo a quota piano campagna	Superficie utile scavo: 50.477 mq Profondità massima di scavo consentita: 3m dal p.c. Spessore terreno agrario e/o copertura: 1,5m Spessore utile materiale da asportare: 1,5m Volumetria resa disponibile: 53.343 mc (già estratta) Modalità di recupero : agricolo a quota piano campagna con potenziamento delle formazioni vegetali lineari

Vengono riconfermate le ulteriori precedenti previsioni.

TITOLO VIII° - Criteri e modalità per la sistemazione finale delle aree di cava

Art. 42 - Recupero delle aree di cava

Vigente	VARIATO
Per gli ambiti estrattivi "Colombara" "Costa" e "Valso" è previsto un recupero agricolo delle aree secondo quanto disposto dall'art. 51 delle NTA del PIAE	Per gli ambiti estrattivi "Colombara" "Costa" è previsto un recupero agricolo delle aree secondo quanto disposto dall'art. 51 delle NTA del PIAE. Per l'Ambito estrattivo "Valso" il recupero naturalistico dell'area dovrà essere conforme a quanto previsto dall'allegato 6.4 delle NTA del PIAE 2011.

TITOLO X - IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE INERTI

Art. 53 Conformità degli impianti con le prescrizioni del PTCP

Vigente	VARIATO
Le presenti disposizioni riguardano gli impianti fissi e temporanei di lavorazione e trasformazione degli inerti nel rispetto di quanto fissato dal PTCP in materia.	Le presenti disposizioni riguardano gli impianti temporanei di lavorazione e trasformazione degli inerti nel rispetto di quanto fissato dal PTCP in materia.

TITOLO XI -IMPIANTI FISSI DI LAVORAZIONE INERTI

Art. 57 Conformità degli impianti con le prescrizioni del PTCP

1. Le disposizioni del presente Titolo riguardano gli impianti fissi di lavorazione inerti, nel rispetto di quanto fissato in materia dal PTCP e dal PIAE 2011.
2. Nell'Ambito valso è stato pianificato dalla Variante PAE un impianto fisso di trasformazione inerti; nelle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" si applicano le disposizioni di cui agli artt. 55¹, 56², 57³ del PIAE 2011 (vigente alla data di adozione della Variante PAE).

¹ Art. 55

Impianti fissi di lavorazione degli inerti

1. (P) Nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" individuate dal PIAE nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10 o individuate, in zone non tutelate dal PTCP, dal PAE o dallo strumento urbanistico comunale, è consentito l'insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono inoltre ammessi gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali". Per impianti connessi si intendono quelli che utilizzano per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo.
2. (P) Nelle zone di cui al precedente comma è consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio, quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i martnufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, nonché i serbatoi e i silos.
3. (P) Non sono considerati impianti di fissi lavorazione degli inerti:
 - a. le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
 - b. gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, non connessi agli impianti di lavorazione degli inerti;
 - c. i cementifici;
 - d. i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
 - e. gli impianti di cottura, macinatura e confezione delle calci idrauliche;
 - f. gli altri impianti simili per funzione e/o destinazione a quelli di cui sopra.
4. (D) All'interno delle zone di cui al precedente comma 1 è ammessa la raccolta e il trattamento dei rifiuti inerti da demolizione secondo le disposizioni vigenti in materia.
5. (P) Ai sensi dell'art 6, comma 10, della L.R. n. 19/2009, non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di lavorazione di inerti nell'ambito del Parco regionale fluviale del Trebbia e nell'area contigua.
6. (P) Gli impianti presenti nelle Aree Contigue alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2009, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in tali aree, se ritenuti compatibili dal PIAE, secondo quanto previsto dai successivi comma 9, 10 e 11, e se subordinati a Programma di qualificazione ambientale sul quale, prima dell'approvazione, dovranno essere acquisite le valutazioni dell'Ente di gestione del Parco regionale fluviale del Trebbia.
7. (P) Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.
8. (P) Ai sensi dell'art. 116 delle Norme del PTCP, non possono essere localizzati nuovi impianti fissi di lavorazione degli inerti in fasce di tutela fluviale A B e C individuate dal PTCP stesso.
9. (P) Sono ritenuti compatibili con l'assetto fluviale le "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti", individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, se confermate dai PAE comunali, previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo Art. 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale.
10. (P) I Comuni che hanno l'obbligo di redigere il PAE, che alla data di adozione del PIAE 2011 non abbiano provveduto ad adeguarsi al PIAE 2001, devono definire la compatibilità ambientale delle "Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti" individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, approvando il PAE, entro due anni dall'approvazione del PIAE 2011. In tali casi il PSQA di cui all'Art. 56 sarà approvato dalla Giunta comunale. Decorso inutilmente il predetto termine, l'esercente dovrà presentare al Comune, entro i successivi due anni, il PSQA che sarà depositato in Comune. Il PSQA, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale viene trasmesso alla Giunta Provinciale, la quale acquisiti i pareri delle Autorità con competenza in materia ambientale, esprime parere vincolante entro il termine di 60 gg. L'approvazione del PSQA da parte del Consiglio comunale e la sua successiva attuazione, conferisce la compatibilità di tali zone con l'assetto fluviale.

- 11.** (P) Sono ritenuti compatibili con l'assetto fluviale le "Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti", individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, ubicate nei Comuni esentati dall'obbligo della redazione del PAE, per le quali il Consiglio comunale, abbia approvato il PSQA secondo la procedura definita nel comma 10. In seguito all'approvazione del PSQA, le "Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti" sono recepite nel PSC, anche attraverso il procedimento semplificato di variante disciplinato dall'art. 32 bis della L.R. n. 20/2000.
- 12.** (D) Il PSC e il PAE possono modificare, previa acquisizione dell'intesa provinciale, nel caso di PSC, ovvero osservazioni o riserve nel caso del PAE, le zone individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, prevedendo eventuali ampliamenti solo all'esterno delle zone A1, A3, B1 del PTCP e delle aree demaniali. Nelle fasce A e B del PTCP potranno comunque essere realizzati attracchi, impianti di trasporto (nastri) e zone di stoccaggio temporaneo a servizio di impianti collocati in fascia C del PTCP.
- 13.** (D) In sede di elaborazione dei PSC o PAE, e loro varianti, i Comuni possono promuovere la delocalizzazione volontaria delle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" ubicate nelle fasce A, B e C del PTCP, prevedendone l'ubicazione in zone produttive in zone non tutelate e idonee a ricevere l'impianto delocalizzato. Le aree liberate dagli impianti devono essere riqualificate alla naturalità delle fasce di pertinenza fluviale.
- 14.** (D) Il PIAE prevede una riserva complessiva pari a 2.200.000 m³ di sabbie e ghiaie alluvionali a disposizione dei Comuni territorialmente interessati quale possibile incentivo, nei limiti indicati nell'allegato 13, alla delocalizzazione volontaria delle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" ubicate nelle fasce A, B e C del PTCP. Tali volumi possono essere assegnati dalla Giunta provinciale come definito nell'Allegato n. 13 alle presenti Norme. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 del precedente Art. 5 o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE.
- 15.** (D) In caso di delocalizzazione di impianti ubicati in zone di tutela dei corsi d'acqua in tratti navigabili, è possibile mantenere all'interno degli argini maestri solo gli attracchi o le attrezzature per il trasporto, escludendo comunque l'accumulo di materiale nelle aree golenali.
- 16.** (P) Gli impianti di lavorazione e le attrezzature di servizio, ubicati in fasce di tutela fluviale A e B del PTCP, devono essere rimossi al termine dell'attività estrattiva ripristinando tali aree alla naturalità, quali aree di pertinenza fluviale. È ammesso il cambio del soggetto gestore e l'installazione di nuovi impianti, limitatamente all'adeguamento tecnologico; non sono invece ammessi i cambi di destinazione d'uso produttivo che non abbiano la specifica caratterizzazione di impianto fisso di lavorazione inerti. È fatto inoltre divieto di utilizzo delle aree per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di lavorazione dei materiali estratti.
- 17.** (D) Nelle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamenti di edifici esistenti, in continuità degli stessi e/o attraverso demolizioni e ricostruzioni, fino ad un massimo del 20% della Superficie complessiva coperta già esistente o del 5 % della superficie territoriale delle predette "Zone per impianti di lavorazione inerti". Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 e/o EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit, la superficie complessiva coperta potrà essere pari al 10% della superficie complessiva dell'area. Le superfici sono calcolate considerando anche le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.
- 18.** (P) Qualsiasi modifica alle previsioni dei PSQA approvati, che abbia rilevanza rispetto alla sostenibilità ambientale, dovrà essere approvata dal Consiglio comunale, secondo la procedura disciplinata nel precedente comma 10.
- 19.** La Provincia aggiorna l'elaborato contrassegnato dalla sigla P10 a seguito dell'approvazione del PSQA, o di sua variante, da parte del Consiglio comunale solo se tale approvazione è conforme al parere formulato dalla Provincia.
- 20.** Gli interventi di nuova edificazione afferenti il recupero degli inerti da demolizione, all'interno delle zone per impianti fissi di lavorazione, non concorrono nella determinazione delle superfici ammesse dal precedente comma 18.

² **Art. 56**

Programma di sviluppo e qualificazione ambientale

- 1.** (D) Il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA) è finalizzato al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi e dovranno specificare gli interventi previsti di lavorazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela ambientale.
- 2.** (P) Il PSQA è redatto a cura e spesa dell'esercente ed è approvato dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale secondo quanto disciplinato dall'Art. 55.
- 3.** (P) Il PSQA deve essere corredato da Relazione di compatibilità ambientale, paesaggistica ed idraulica nella quale siano puntualmente valutati gli impatti e definite le idonee misure di mitigazione e compensazione.
- 4.** (P) Nel PSQA devono essere descritti gli interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza, con conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia.

5. (P) Il PSQA deve prevedere l'abbandono delle aree non idonee, garantendo sempre la fruizione delle rive dei corsi d'acqua e la continuità dei percorsi di sponda (via alzaia, piste ciclo-pedonali, viabilità di servizio per la manutenzione idraulica e forestale).
6. (P) Il PSQA deve prevedere la delocalizzazione delle parti degli impianti collocate nelle zone A1, A3 e B1 del PTCP e nelle zone demaniali. Il Comune potrà condizionare l'attuazione delle previsioni estrattive, eventualmente afferenti a tali impianti, all'effettivo impegno alla delocalizzazione dei medesimi.
7. (P) Il PSQA deve essere redatto da tecnici laureati esperti in campo di sistemazione e qualificazione ambientale tenendo conto di quanto è contenuto nell'allegato 6 e 10.
8. (P) La mancata presentazione del PSQA, entro i termini prescritti dal PAE o nell'Art. 55 delle presenti norme, comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.
9. (D) I contenuti minimi del PSQA sono indicati nell'allegato 10.

³ **Art. 57**

Aree di raccolta di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione

1. (P) Al fine di incentivare la raccolta e il recupero dei materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione (rifiuti da C&D), nonché delle terre e rocce di scavo definite dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i Comuni devono, anche in forma associata, individuare sul proprio territorio specifiche aree in cui sia consentito lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti.
2. (P) Fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale, urbanistica e di gestione dei rifiuti, tali aree dovranno essere ubicate lontano da abitazioni e lungo la viabilità principale, al fine di favorire la raccolta degli inerti e la loro lavorazione. In tali aree potranno essere collocati impianti mobili e fissi di lavorazione degli inerti raccolti.
3. (P) Congiuntamente all'individuazione delle aree di raccolta e stoccaggio provvisorio dei materiali provenienti da C&D, e comunque preliminarmente alla loro entrata in funzione, i Comuni devono individuare i soggetti pubblici o privati abilitati a effettuare le operazioni di smaltimento, trattamento e/o messa in sicurezza degli stessi e sottoscrivere con questi apposite convenzioni/accordi per disciplinare le modalità di gestione del servizio, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006. Le iniziative di cui sopra dovranno rientrare in un contesto di azioni più ampio, da definire nell'ambito di un accordo tra associazioni di categoria, Comuni, Camera di commercio, Ordini e Collegi professionali, al fine di favorire esperienze di demolizione selettiva e di aumentare la dotazione impiantistica per il recupero (anche di qualità) di questi materiali nonché formare i tecnici che a diverso titolo si occupano della materia e di incentivare il recupero di materiale idoneo al tombamento dei vuoti di cava.
4. (P) Fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale, urbanistica e gestione dei rifiuti, la raccolta degli inerti da demolizione e costruzione a livello comunale deve inoltre essere sottoposta alle ulteriori seguenti condizioni:
 - a. le aree di stoccaggio provvisorio dovranno essere ben segnalate, di facile accesso, delimitate, recintate e custodite;
 - b. le aree di stoccaggio provvisorio devono, per quanto possibile, essere mascherate rispetto all'esterno con adeguate opere di mitigazione (cortine alberate, siepi plurispecifiche, ecc.);
 - c. la zona di stoccaggio vera e propria dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
 - d. i materiali non provenienti da interventi di C&D (ad es. inerti ferrosi, rifiuti ingombranti di qualsiasi tipo, rifiuti organici, carte e cartoni, plastiche, ecc.) dovranno essere oggetto di smaltimento in impianti appositi, in dipendenza dei codici di appartenenza;
 - e. all'interno dell'area sarà, inoltre, consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio (incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, vasche di decantazione delle acque di lavaggio, ecc.).
 - f. I comuni dovranno altresì formalizzare apposite convenzioni per la gestione dei siti stessi.
5. (P) Al fine di incentivare il massimo ricorso possibile all'utilizzo di materiali provenienti da C&D, in sostituzione degli inerti naturali, nell'ambito dei capitolati d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici devono essere previste quote obbligatorie minime di tali materiali. Il medesimo obbligo deve essere introdotto nell'ambito delle convenzioni urbanistiche stipulate dai comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
6. (D) Al fine di incrementare la percentuale di reimpiego dei rifiuti inerti da demolizione prevista dal D.M. dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e s.m.i., le stazioni appaltanti devono favorire l'introduzione di meccanismi premiali nell'ambito delle procedure di affidamento dei lavori pubblici con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. (P) Nei progetti sia pubblici sia privati, in cui si richiede l'impiego consistente di rifiuti inerti da demolizione deve essere dimostrato il relativo beneficio in termini ambientali non solo con riferimento al risparmio della risorsa ma anche agli impatti indotti per l'utilizzo della stessa.
8. (D) Al fine di incentivare la realizzazione di centri di raccolta e trattamento inerti da demolizione, la Provincia può assegnare un incentivo volumetrico, attingendo alla riserva di cui al comma 14 dell'Art. 55. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in poli individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 dell'Art. 5 o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE, previa stipula di accordo, di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000, con la Provincia.



9. (P) Al fine di incentivare la raccolta degli inerti da demolizione i Comuni, in sede di rilascio dei titoli edilizi, sono obbligati a richiedere la preventiva quantificazione dei volumi che verrebbero generati. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei relativi lavori "autorizzati" deve essere obbligatoriamente indicato il soggetto a cui verranno conferiti gli inerti da demolizione. Qualora i lavori siano effettuati in economia e i quantitativi di inerti da demolizione siano contenuti entro i 0,3 m³/giorno si assume che siano riconducibili alla definizione riportata nella D.G.R. 2317/2009: "rifiuti misti di costruzioni e demolizioni di origine domestica", ed è, pertanto, consentito indicare, quale soggetto a cui verranno conferiti i volumi generati, i centri comunali senza ulteriori formalità. Negli altri casi, l'intestatario del titolo edilizio deve allegare alla comunicazione di fine lavori la documentazione attestante l'avvenuto conferimento degli inerti da demolizione prodotti. Qualora vi siano delle modifiche superiori al 15% (sia in aumento sia in diminuzione), rispetto ai quantitativi previsti in sede di progettazione, è necessaria una preventiva comunicazione delle modifiche al Comune.

10. (I) Il Comune, con il supporto di ARPA, effettua controlli a campione per verificare il rispetto di quanto indicato al precedente comma 9.

11. (I) Al fine di favorire la raccolta dei "rifiuti misti di costruzioni e demolizioni di origine domestica" nei Comuni ove non siano già presenti centri di raccolta in cui sia possibile conferire tali rifiuti:

- la Provincia (entro 1 anno dall'approvazione del Piano) avvierà un confronto con i Comuni (aventi una popolazione superiore a 1.000 abitanti) per i quali il PIAE non prevede l'assegnazione di volumi, per favorire la raccolta nei centri in cui sia possibile conferire tali rifiuti ovvero mediante la realizzazione di nuovi centri anche attraverso il relativo sostegno finanziario (attraverso l'impiego degli "oneri di cava" di cui alla L.R. 17/91);

- i comuni ai quali il PIAE assegna nuovi quantitativi sono obbligati, entro 1 anno dall'approvazione del Piano, ad effettuare la raccolta dei rifiuti inerti (realizzando nuovi centri di raccolta o nei centri di raccolta esistenti o mediante convenzionamento con Ditte che fanno "messa in riserva"). Qualora non venga rispettato il citato termine le volumetrie indicate nella Tabella 4 dell'Art. 8 devono intendersi dimezzate. La Provincia, preventivamente alla scadenza del citato termine, può concedere una motivata proroga, anche in relazione alla strategicità dei volumi estraibili assegnati al Comune.

12. (P) L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero degli inerti da demolizione ubicati nelle fasce A e B del PTCP già autorizzate (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di legge) alla data di entrata in vigore del PAI, è ammessa limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità idraulica validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.

13. (P) Per gli impianti che già trattano gli inerti da demolizione ubicati nelle zone C1 del PTCP dovranno essere realizzati, entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011, accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio idraulico e ambientale.
